

	Allegato "B" al n. 2097 di Raccolta	
	CLUB ALPINO ITALIANO	
	STATUTO	
	DEL CLUB ALPINO ITALIANO REGIONE TOSCANA APS	
	INDICE SOMMARIO	
	Art. 1 (Costituzione e durata)	
	Art. 2 (Natura - Fondo sociale)	
	Art. 3 (sede)	
	Art. 4 (Scopi, funzioni e attività)	
	Art. 5 (Ammissione e numero degli associati)	
	Art. 6 (Diritti e obblighi degli associati)	
	Art. 7 (Perdita della qualifica di associato)	
	Art. 8 (Organi del GRT - Libri sociali)	
	Art. 9 (Assemblea Regionale dei Delegati)	
	Art. 10 (Funzioni dell'ARD)	
	Art. 11 (Commissione verifica poteri)	
	Art. 12 (Comitato Direttivo Regionale - Funzioni)	
	Art. 13 (Presidente Regionale)	
	Art. 14 (Collegio Regionale Revisori dei Conti, Organo di Con-	
	trollo)	
	Art. 15 (Collegio Regionale Proviviri)	
	Art. 16 (Organi territoriali consultivi)	
	Art. 17 (Organi tecnici territoriali operativi)	
	Art. 18 (Obblighi e divieti del GRT)	
	Art. 19 (Cariche sociali)	

	Art. 20 (Condizioni eleggibilità alle cariche sociali)	
	Art. 21 (Incompatibilità)	
	Art. 22 (Comitato Elettorale Regionale)	
	Art. 23 (Decorrenza e durata delle cariche)	
	Art. 24 (Sostituzione componenti organi del GRT)	
	Art. 25 (Patrimonio del GRT)	
	Art. 26 (Esercizio sociale - Pubblicità bilancio)	
	Art. 27 (Procedimento modifica statuto)	
	Art. 28 (Disposizioni finali)	
	N.B. - Abbreviazioni usate nel testo a seguire:	
	AD Assemblea dei Delegati	
	ADR Assemblea Regionale dei Delegati	
	APS Associazione di promozione sociale	
	CAI Club Alpino Italiano	
	CC Comitato Centrale di indirizzo e controllo	
	CDC Comitato Direttivo Centrale	
	CDR Comitato Direttivo Regionale	
	CE Comitato Elettorale Regionale	
	CRRC Consiglio Regionale Revisori Conti	
	CTS Codice Terzo Settore (D. Lgs. 217/2017)	
	GR Raggruppamento Regionale di Sezioni	
	GRT Club Alpino Italiano - Regione Toscana - APS	
	PG Presidente Generale	
	PR Presidente Regionale	
	OTP Organi Tecnici Periferici	

	OTTO Organi Tecnici Territoriali Operativi	
	OTC Organi Tecnici Centrali	
	Art. 1 - Costituzione - Durata	
	Le Sezioni Toscane del Club Alpino Italiano (CAI) e i loro soci costituiscono il Raggruppamento Regionale Toscano del Club Alpino Italiano, associazione di promozione sociale riconosciuta persona giuridica, che assume la seguente denominazione: "Club Alpino Italiano - Regione Toscana APS" d'ora in avanti nel presente atto semplicemente "GRT".	
	Il GRT è soggetto di diritto privato ai sensi del codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore (CTS), dotato di un proprio ordinamento che gli assicura autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.	
	Il GRT agisce in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla	
	Assemblea dei Delegati delle Sezioni Toscane, alle deliberazioni degli organi centrali del CAI e del suo statuto.	
	L'Associazione ha durata illimitata.	
	L'anno sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.	
	Art. 2 - Natura - Fondo sociale	
	Il GRT non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitico, aconfessionale e improntato a principi di democraticità.	
	Il patrimonio attuale dell'Associazione è pari a euro 50.500,00 (cinquantamila cinquecento virgola zero zero), comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre en-	

trate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3 - Sede legale del GRT e sede operativa

La sede legale del GRT è stabilita a tutti gli effetti in Firenze, presso la locale Sezione del CAI. La sede operativa è stabilita dal CDR all'atto del suo insediamento.

Art. 4 - Scopi, funzioni e attività

Il GRT, partecipando alle finalità istituzionali del CAI, persegue finalità civiche e di utilità sociale per la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, per la conoscenza e lo studio delle montagne e la difesa del loro ambiente naturale, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e rici-

claggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla

tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi

della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-

rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gen-

naio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attivi-

tà, anche editoriali, di pro-mozione e diffusione della cultu-

ra e della pratica del volontariato e delle attività di inte-

resse generale di cui al presente articolo;

e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-

stiche.

In particolare l'associazione svolge le seguenti attività:

1) diffusione della frequentazione e valorizzazione della mon-

tagna e alla organizzazione di iniziative ed attività (qui in-

dicate a solo titolo di esempio) alpinistiche, scialpinisti-

che, di arrampicata sportiva, escursionistiche, sciescursioni-

stiche, cicloescursionistiche, speleologiche, torrentistiche,

naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse

propedeutiche e altre attività previste dal CAI, tra le quali

anche la tutela del paesaggio;

2) indizione, programmazione, organizzazione e gestione di

corsi di addestramento, in accordo con le apposite Scuole del

CAI competenti in materia, per le attività di cui alla prece-

dente lettera a), e di quelle ad esse propedeutiche;

3) programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori e accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. a), b);

4) promozione di attività scientifiche, didattiche e culturali e di tutte quelle altre attività che possano configurarsi come conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano e naturale in genere, nonché all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, solidaristiche, ricreative di particolare interesse sociale.

5) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 42/2004;

6) organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le Sezioni Toscane, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività di cui al numero 1), nonché collaborazione con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime, e collaborazione con gli enti di protezione civile ai sensi della L. 225/1992.

Il GRT inoltre rappresenta, coordina, indirizza le Sezioni Toscane nei rapporti con le istituzioni pubbliche della Regione Toscana e gli altri Gruppi Regionali del CAI; a tale scopo:

7) fornisce alle Sezioni Toscane ogni forma di collaborazione e sostegno utili al raggiungimento degli scopi statutari;

8) coordina e cura le iniziative e le attività di comune interesse delle Sezioni Toscane;

9) indirizza l'attività delle Sezioni Toscane verso obiettivi comuni;

10) costituisce, nell'ambito del territorio regionale, organi tecnici operativi e consultivi provvedendo alle loro spese di funzionamento;

11) stabilisce, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi centrali del CAI, contatti periodici con la Regione, le Province, i Comuni e con i Comitati di gestione dei Parchi e delle Aree protette nazionali e regionali per una collaborazione permanente sulle attività statutarie del CAI e in particolare per la tutela dell'ambiente montano e la sicurezza in montagna;

12) il GRT può esercitare attività di interesse generale anche in regime di convenzione con Enti Pubblici o Società da essi controllate.

13) cura inoltre gli interessi di Sezioni del CAI non appartenenti alla Regione Toscana limitatamente alla tutela di rifugi ed opere alpine esistenti sul territorio di propria competenza.

Il GRT può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà

successivamente operata da parte del Comitato Direttivo Regionale.

Il GRT può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 del CTS, il GRT è composto da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale; l'ammissione come associati di altri Enti del

Terzo Settore o senza scopo di lucro, può avvenire a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi per mezzo dei loro "delegati";
- essere informati sulle attività del GRT e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse

dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per conto del GRT e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'ARD.

ART. 7 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde con la perdita della qualità di "socio" del Club Alpino Italiano, con il trasferimento a sezione di altra regione o per scioglimento del GRT o della sezione.

Art. 8 - Organi del GRT - Libri sociali

Sono organi del GRT:

- a) l'assemblea regionale dei delegati (ARD);

- b) il comitato direttivo regionale (CDR);

- c) il presidente regionale (PR);

- d) il collegio regionale dei revisori dei conti;

- e) il collegio regionale dei probiviri.

Il GRT deve tenere i seguenti libri:

a) libro dei soci (elenco dei tesserati nelle sezioni toscane)

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'ADR;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDR;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del CDR; il libro di cui alla

lettera d) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori.

I soci, personalmente o tramite i delegati, e i presidenti delle sezioni, hanno diritto di

esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta da presentare agli

organi associativi indicati al comma 1.

Art. 9 - Assemblea Regionale dei Delegati (ARD)

La ARD è l'organo sovrano del GRT nell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite. È composta dai Presidenti delle Sezioni Toscane e dai delegati eletti dai rispettivi "soci". Il numero dei delegati è regolato da quanto stabilito dallo Statuto del CAI per l'Assemblea Nazionale dei Delegati.

I soci delle Sezioni Toscane, purché maggiorenni, eleggono nelle rispettive assemblee sezionali i delegati elettivi come stabilito dallo Statuto Nazionale CAI (art.12). I delegati elettivi e di diritto (Presidenti di sezione) rappresentano i soci e le sezioni nelle assemblee a livello nazionale (AD) e regionale (ARD).

Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti degli associati, degli organi tecnici e delle commissioni del GRT.

L'ARD si svolge nella località e alla data stabilite dal CDR.

L'ARD delibera sugli argomenti inseriti dal CDR nell'ordine del giorno; altri argomenti possono essere proposti anche dalle singole Sezioni o dal Collegio dei Revisori dei conti.

I componenti del CDR partecipano alle sedute della ARD; possono prendervi la parola senza diritto di voto. Nel caso in cui il componente del CDR sia stato eletto anche delegato della propria sezione, può cedere la propria delega ad altro socio.

Possono assistere, senza diritto di intervento, anche i soci delle Sezioni Toscane non delegati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, e i rappresentanti invitati degli organi sociali e tecnici del CAI, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

La ARD ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 15 aprile di ciascun anno. La convocazione viene effettuata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e delle materie da trattare, spedito almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza al Presidente di e a ciascuna Sezione Toscana per posta normale o altro mezzo telematico o elettronico.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qual volta il CDR lo ritenga necessario, o quando ne sia inoltrata richiesta

da parte del CDC, del CRRC, oppure dei delegati del GRT, in numero non inferiore a un terzo del totale.

La ARD è validamente costituita qualunque sia il numero di delegati - presenti di persona o per delega - registrati presso la commissione di verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di Sezioni presenti, salvo quanto previsto per lo scioglimento, trasformazione, fusione del GRT, nonché per l'adozione e la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo del GRT.

Ogni ARD validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente dell'assemblea ne dichiara chiusi i lavori.

Ciascun delegato può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di altri delegati della sezione a cui appartiene o di altra sezione del GRT fino ad un massimo di due.

Il Presidente Sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione, purché da lui incaricato per iscritto, anche da un delegato di altra sezione del GRT.

I delegati per partecipare alla ARD devono registrarsi presso la commissione di verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della ARD.

I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza per delega, devono consegnare alla commissione di verifica dei po-

teri l'autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione. Le autorizzazioni vidimate dalla commissione di verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; è fatta salva la maggioranza qualificata eventualmente prescritta dal presente statuto del GRT.

Art. 10 - Funzioni dell'Assemblea Regionale dei Delegati

L'ARD:

a) elegge il Presidente ed il Segretario dell'assemblea e, nel caso di elezioni, anche tre scrutatori;

b) elegge il Comitato Elettorale Regionale (CE), come previsto dall'art. 19;

c) elegge il Presidente Regionale e, con votazione immediatamente seguente, i componenti del CDR, del collegio regionale dei revisori dei conti e del collegio regionale dei probiviri con le modalità stabilite dall'art. 19;

d) su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime organi tecnici regionali, commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali;

e) adotta e modifica l'ordinamento del GRT con il voto favorevole della maggioranza indicata all'art. 24;

	f) adotta i programmi annuali e pluriennali del GRT;	
	g) su proposta del CDR, stabilisce annualmente il contributo ordinario da	
	corrispondere da parte delle Sezioni al GRT per il suo funzio-	
	namento;	
	h) approva l'operato del CDR e i bilanci d'esercizio e preven-	
	tivo del GRT;	
	i) delibera eventuali forme di coordinamento e di collabora-	
	zione stabili con altri GR della stessa area interregionale;	
	l) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-	
	ti;	
	m) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello	
	statuto;	
	n) approva gli eventuali regolamenti di attuazione dello sta-	
	tuto, tra cui quello dei lavori assembleari;	
	o) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	dell'associazione;	
	p) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	L'ARD congiunta in area TER assolve le seguenti specifiche	
	funzioni:	
	1) designa i candidati alle cariche elettive negli organi del	
	CAI - esclusa l'AD - e nel CE; designa e/o elegge i componenti	
	del CC assegnati all'area interregionale;	

2) adotta su proposta dei CDR il regolamento per il funzionamento dell'area TER e il regolamento per il funzionamento degli OTTO interregionali; questi regolamenti

devono essere approvati col voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascun GR interessato;

3) su proposta del CDR costituisce, conferma, unifica e soppriime OTTO, commissioni ed altri organi interregionali destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali; le relative delibere devono essere approvate col voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascun GR interessato;

Possono essere costituiti organi sociali interregionali limitatamente al collegio dei revisori dei conti e al collegio dei probiviri.

La costituzione di un organo sociale interregionale o lo scioglimento di uno esistente è deliberata col voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascun GR interessato. Entro quindici giorni dalla adozione, il testo della delibera è inviato al CC che - verificatane la legittimità e l'opportunità - approva la delibera nella prima seduta utile; il PR ne dà comunicazione agli interessati entro quindici giorni.

L'elezione dei componenti degli organi sociali interregionali è effettuata dai delegati di tutti i GR interessati, convocati in seduta congiunta, a maggioranza dei presenti.

In difetto dell'accordo di cui al comma precedente o più in generale nel caso di inerzia accertata della o delle ARD, il

CDC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza. Il CDC - direttamente o tramite commissario ad acta specificamente nominato tra i propri componenti -costituisce o scioglie, sentite le sezioni interessate, gli organi regionali o interregionali, nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti; il direttore ne dà comunicazione agli interessati entro quindici giorni (art. 63 Reg. Gen. CAI).

Art. 11 - Commissione verifica poteri

Il CDR nomina, almeno 15 giorni prima della ARD, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte un componente del Collegio dei Sindaci Revisori, un componente del CDR e un componente designato dal presidente della Sezione ospitante l'ARD. In caso di indisponibilità del componente del Collegio dei Sindaci Revisori, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo componente del CDR.

Non possono essere nominati membri della commissione verifica poteri quanti figurano nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 12 - Comitato Direttivo Regionale - Funzioni

Il CDR è l'organo esecutivo di gestione del GRT e assume la seguente denominazione: Club Alpino Italiano - Comitato direttivo della Toscana.

Il CDR è composto dal Presidente e sei componenti.

Il CDR al suo interno elegge il vicepresidente e, su proposta del Presidente, il tesoriere e il segretario, questi ultimi due anche al di fuori dei suoi componenti. In questo caso, te-

soriere e segretario partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi; ne tiene la contabilità o la sovrintende, nel caso sia affidata a terzi; conserva ordinatamente la documentazione contabile; firma i mandati di pagamento con autorizzazione del Presidente.

Il CDR può autorizzare l'apertura di conti correnti destinati alla gestione dei fondi di determinati OTTO, delegandone la gestione ai rispettivi responsabili, sempre previa autorizzazione del Presidente del GR e con obbligo di rendicontazione.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del CDR, dà attuazione alle delibere di quest'ultimo e sovrintende ai servizi amministrativi del GRT; cura la conservazione dei documenti e degli archivi del GRT.

Il CRRC è chiamato ad assistere alle riunioni del CDR; possono essere invitati i componenti del Collegio Regionale dei Probiviri, oppure il suo Presidente, per specifici argomenti.

Il CDR:

a) predispone i programmi annuali e pluriennali del GRT e li sottopone alle deliberazioni della ARD oltre al bilancio o rendiconto di esercizio;

b) collabora con le Sezioni di altri GR che hanno la proprietà o l'uso di strutture ricettive nella propria regione;

c) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento

delle finalità istituzionali del CAI;

d) redige lo statuto del GRT ed eventuali regolamenti di attuazione del medesimo; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dello statuto del GRT, preparate per iniziativa del CC, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del GRT;

e) esegue le deliberazioni della ARD;

f) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dalla ARD; cura la redazione dei bilanci di esercizio del GRT;

g) delibera, sentite la Sezioni limitrofe, per la costituzione di nuove Sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione;

h) coordina e controlla l'attività delle Sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari, comunicandone al CDC le eventuali inosservanze; rilascia loro l'autorizzazione ad operare in maniera autonoma nei rapporti con gli Enti pubblici locali;

i) propone la costituzione degli organi tecnici regionali periferici o interregionali e ne coordina l'attività, predisponendo per gli organi tecnici operativi un unico regolamento che ne disciplini le modalità di costituzione e di funzionamento comuni;

j) nomina i componenti degli organi tecnici regionali consul-

tivi;

k) nomina i componenti degli OTTO con le modalità indicate nell'art. 17;

l) provvede alla organizzazione della ARD, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea; inoltra la convocazione ai presidenti delle Sezioni almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno - con indicazione della località, della data, dell'orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio della ARD - e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno;

m) stabilisce gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della ARD;

n) approva preventivamente i programmi annuali di attività degli organi tecnici e delle commissioni.

Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal CRRC.

La convocazione deve essere inviata, per posta normale o altro mezzo telematico, almeno dieci giorni prima della seduta con allegato l'ordine del giorno.

Per motivi di urgenza il PR può convocare una seduta del CDR anche con mezzo telematico.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presi-

dente.

Alle riunioni del CDR devono essere invitati il CRRC, nonché i componenti del CC, del CDC, del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti facenti parte dell'area interregionale; possono inoltre essere invitati i presidenti degli organi tecnici interregionali della Toscana e dell'Emilia-Romagna, i componenti degli organi tecnici centrali appartenenti alle Sezioni facenti parte del GRT e i Presidenti degli organi tecnici periferici regionali toscani. Costoro possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno senza diritto di voto. Possono inoltre essere invitati soci o non soci di cui sia utile la presenza in relazione alle particolari competenze, anche essi senza diritto di voto.

Art. 13 - Presidente Regionale (PR)

Il PR è il legale rappresentante del GRT e ha la firma sociale; può delegare poteri di rappresentanza.

Il PR:

- a) convoca le sedute della ARD;
- b) convoca e presiede le sedute del CDR;
- c) presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del GR accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale del GR, questi ultimi due devono essere inviati alle sezioni congiuntamente alla convocazione della ARD;
- d) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella seduta immediata-

mente successiva;

e) rappresenta il GRT alla Conferenza nazionale dei PR;

f) pone in atto le deliberazioni del CDR;

g) cura le relazioni con gli altri GR.

In caso di impedimento temporaneo, il PR è sostituito dal Vicepresidente o, in via subordinata, dal componente il CDR avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al CAI.

Art. 14 - Collegio Regionale dei Revisori dei conti, Organo di Controllo

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti del GRT è **l'Organo di Controllo** ed è composto da uno a tre componenti; in caso di collegialità i membri si possono alternare alla presidenza dell'organo.

Il Collegio esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del GR e ne esamina i bilanci di esercizio.

Assiste alle sedute della ARD e del CDR senza diritto di voto.

Al ricorrere delle condizioni previste dal Codice del Terzo Settore, è obbligatoria la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico al quale si applica la disciplina contenuta nell'art. 30 CTS. Inoltre al superamento dei limiti indicati nell'art. 31 comma 1, CTS, l'Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

È obbligatoria la nomina del Revisore Legale dei Conti anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 CTS.

Art. 15 - Collegio Regionale dei Probiviri

Il Collegio Regionale dei Probiviri del GRT è composto da 3 componenti che si possono alternare alla presidenza dell'organo e da due supplenti.

Il Collegio giudica e decide sulle controversie interne al GRT, o deferite alla propria competenza, in conformità ai principi ed al regolamento disciplinare e al regolamento per la risoluzione delle controversie e la impugnazione di atti e provvedimenti del CAI.

Il Collegio assiste alle sedute dell'ARD e può partecipare alle riunioni del CDR su specifici argomenti, senza diritto di voto.

Art. 16 - Organi Tecnici Regionali Consultivi

Gli organi tecnici consultivi sono composti da un massimo di cinque

componenti scelti e nominati dallo stesso CDR; operano sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato. I loro componenti operano singolarmente o collegialmente, su richiesta del CDR, allo scopo di favorire specifiche finalità gestionali o istituzionali.

Il CDR assicura il finanziamento necessario per il raggiungi-

mento degli scopi prefissati.

Art. 17 - Organi Tecnici Territoriali Operativi

Gli OTTO, operano allo scopo di favorire o svolgere con continuità specifiche finalità istituzionali; sono composti da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti.

Gli OTTO devono essere costituiti seguendo le stesse strutture e organizzazione degli OTC e devono avere un organo tecnico omologo a livello centrale.

La ARD esercita le funzioni di indirizzo politico locale.

Il CDR controlla il corretto esercizio delle funzioni degli OTTO nel rispetto degli indirizzi fissati dall'ADR e dall'OTC di riferimento, ne coordina l'attività, specie se di concerto con eventuale altro OTTO, e verifica i risultati conseguiti.

Il CDR ne riferisce alla ARD.

Il CDR provvede al finanziamento delle attività degli OTTO con fondi propri e con quelli provenienti dalla sede centrale.

I componenti degli OTTO sono nominati dal CDR sulla base di una lista di candidati formata su indicazioni e designazioni delle Sezioni e degli stessi OTTO, oppure su candidature avanzate autonomamente da singoli soci.

Art. 18 - Obblighi e divieti del GRT

Il GRT stabilisce e mantiene rapporti diretti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, solo in accordo col GR interessato. Alla propria denominazione uffici-

ziale non aggiunge il nome di altri enti od organizzazioni, né

il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione ester-

na o estranea al CAI.

Il GRT assume i seguenti obblighi nei confronti della struttu-

ra centrale del CAI:

a) presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario de-

gli adempimenti per l'AD una relazione riassuntiva

dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette copia

dello stato patrimoniale del GR e del conto economico;

b) trasmette al direttore generale del CAI e al CDC l'elenco

degli eletti negli organi del GRT e il loro recapito ufficia-

le, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazio-

ne;

c) trasmette al Comitato Elettorale Centrale l'elenco dei de-

signati alle cariche negli organi del CAI, insieme alle schede

delle votazioni per la carica di componente del CC, entro

trenta giorni dalle votazioni;

d) trasmette al direttore generale del CAI e al CDC copia del-

lo statuto del GRT e delle sue modifiche, entro trenta giorni

dall'adozione da parte della ARD;

e) usa lo stemma del CAI, anche per iniziative locali che ab-

biano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficial-

mente adottati e depositati per quanto riguarda disegno, colo-

ri e proporzioni;

f) invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del CAI

almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

Art. 19 - Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

Il CE trasmette a tutte le Sezioni almeno sessanta giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria l'elenco degli organi regionali, interregionali e centrali in scadenza, stabilendo il termine perentorio di trenta giorni prima dell'ARD entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.

Le proposte di candidatura sono libere; sono avanzate dalle Sezioni o dallo stesso interessato, facenti parte del GRT. Ciascuna Sezione può presentare, per ogni carica, un massimo di due candidature, che in questo caso devono essere di genere diverso.

Le designazioni delle candidature agli organi sociali nazionali per essere valide devono ottenere il voto della maggioranza dei voti della ARD (escludendo le schede bianche o nulle). in mancanza si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto e sono disciplinate dal regolamento elettorale, che regola il procedimento di votazione per la designazione e la elezione dei candidati. Ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione, è esclusa.

Art. 20 - Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali

Le cariche negli organi sociali del GRT, sono elettive, di durata triennale, rinnovabili una sola volta, a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione.

Tutti i candidati alle cariche negli organi sociali del GRT, devono essere soci iscritti ad una delle Sezioni costituenti il GRT; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere almeno due anni compiuti di adesione al CAI.

Il candidato alla carica di PR al momento della elezione deve aver ricoperto cariche, almeno per un intero mandato, negli organi sociali del GRT o delle Sezioni.

Il candidato alla carica di revisore dei conti nel collegio regionale, al momento della elezione deve essere in possesso di specifica esperienza contabile o giuridica almeno triennale; non può intrattenere alcun rapporto professionale - anche occasionale o non retribuito - con il CAI.

Il candidato alla carica di proboviro nel collegio regionale, al momento della elezione deve avere anzianità di iscrizione al sodalizio di almeno sei anni ed aver ricoperto cariche per almeno un mandato all'interno del GRT o delle Sezioni; almeno un componente deve avere competenze in materie giuridiche.

Non sono eleggibili alle cariche sociali del GRT:

a) coloro che hanno rapporto di lavoro dipendente con il CAI, o coloro che intrattengono un rapporto economico continuativo

con le strutture centrale o periferiche;

b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del CAI;

c) coloro che sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;

d) coloro che si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il CAI o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;

e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per reato non colposo o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;

f) i componenti del CE, limitatamente alla carica di componenti del CDR e di presidente del GRT.

Le altre cause di ineleggibilità e di decadenza sono disciplinate dall'art. 2382 Codice civile.

Art. 21- Incompatibilità tra cariche sociali

Nessun associato può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:

a) il componente del consiglio direttivo sezionale può essere eletto delegato alla ARD, presidente del GRT, componente del CDR;

b) il componente del collegio dei revisori dei conti o del collegio dei probiviri sezionale può essere eletto delegato alla ARD.

Art. 22 - Comitato Elettorale Regionale

Il CE è composto da tre membri effettivi, ed eventualmente uno o due supplenti; ha durata triennale.

Il CE verifica le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi del GRT.

Il CE ha cura di invitare le Sezioni toscane a presentare candidati per gli organi sociali regionali.

Un candidato è eletto se riceve un numero di voti validi superiore al quaranta per cento dei voti espressi in totale, qualora la sua candidatura sia avanzata oltre il termine perentorio fissato nell'art. 16.

Il CE proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti, per determinare la elezione o la esclusione, si avrà riguardo all'anzianità dei candidati che si trovino in tale situazione: saranno preferiti il candidato o i candidati più anziani, secondo le rispettive date di iscrizione al CAI e, in caso di ulteriore parità, secondo il numero della loro tessera.

Nel caso in cui più di due candidati risultino a parità di voti e due appartengano alla stessa sezione, saranno dichiarati eletti il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al CAI fra i due appartenenti alla stessa sezione e quello appartenente alla sezione diversa.

Art. 23 - Decorrenza e durata delle cariche elettive

Gli eletti alle cariche sociali del GRT assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del CE. Gli eletti alle cariche sociali del GR, quando giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo del GRT una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del GRT, inclusi gli organi tecnici operativi e consultivi regionali, sono indirizzate al PR e, per conoscenza, al segretario del CDR, i quali promuovono subito gli adempimenti necessari per la sostituzione. Le dimissioni non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci. Le dimissioni del PR devono essere comunicate all'intero CDR.

Le assenze dalle sedute degli organi del GRT devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze

sono considerate ingiustificate.

Il componente di uno degli organi del GRT che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il segretario dell'organo dà comunicazione al CDR che prende atto dell'avvenuta decadenza e, secondo i casi, il segretario del CDR dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.

Il venir meno della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

In caso di cessazione dall'incarico del PR deve essere convocata una ARD straordinaria per l'elezione del nuovo PR.

I nuovi eletti assumono a tutti gli effetti l'anzianità dei membri sostituiti.

Art. 24 - Sostituzione di componenti di organi del GRT decaduti prima del termine del mandato Per tutti gli organi del GRT, tranne il PR, la sostituzione di un componente per qualsiasi motivo decaduto dal mandato avviene con il primo dei non eletti della votazione precedente. In mancanza di questi l'organo rimane validamente costituito con numero ridotto di componenti e si provvede al reintegro mediante nuove elezioni.

Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del so-

stituito.

Art. 25 - Patrimonio del GRT - Scioglimento

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.

Le entrate sociali sono costituite: da una parte delle quote associative annuali dei soci delle sezioni CAI della Toscana; dai contributi della sede centrale del CAI e di enti pubblici, o da attività in convenzione con gli stessi; da altre donazioni, proventi o lasciti; dall'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 CTS.

I fondi dell'associazione devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato al GRT.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Il GRT ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Non è ammessa la distribuzione agli associati, anche parziale

ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio del GRT anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

Il GR può essere sciolto, trasformato o fuso, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 21, comma 3 del Codice civile; in tal caso l'eventuale patrimonio residuo risultante dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei revisori dei conti del CAI, è devoluto alla Sezioni Toscane costituite in enti del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo. All'atto dello scioglimento l'assemblea nomina tre liquidatori.

Art. 26 - Esercizio sociale - Pubblicità bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il CDR redige il bilancio di esercizio che, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, devono essere presentati all'ADR per l'approvazione.

Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo le modalità e i termini previste dalla legge.

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica; dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il bilancio è affisso nella sede legale del GRT per almeno

quindici giorni e pubblicato sul sito Internet del medesimo;

esso è inviato ai presidenti delle Sezioni toscane.

Il CDR documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di

cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 27 - Modifiche dello statuto

Le modifiche allo statuto del GRT sono inoltrate - nel testo integrale redatto dal CDR - ai Presidenti delle Sezioni Toscane, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD; la ARD è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati assegnati al GRT; le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto, escludendo dal conteggio le schede nulle o bianche.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (CTS) e successive modifiche, nonché - per quanto non previsto dal CTS e in quanto compatibili - le norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Ogni disposizione del presente statuto eventualmente incompatibile

tibile con quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2002 n. 383,
per le parti ancora vigenti, è da intendersi inefficace fino
al termine di cui all'art. 102, co. 4, del CTS, sempre salva,
ai fini tributari, l'applicazione di quanto previsto dall'art.
104 del CTS stesso".

Firmato: Giancarlo Tellini - Maria Letizia Peri - Notaio - Si-
gillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del docu-
mento su supporto cartaceo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
della Legge 89/1913.

Bollo esente come per legge.

Siena, presso il mio studio, alla Via dei Montanini n. 101, il
15 (quindici) aprile 2022 (duemilaventidue)

Firma Digitale - Maria Letizia Peri - Notaio